

del denaro non fosse causa di far condannare o vergognare alcuno, senza, o con minima colpa". Più esempi riporta il prof. Romanin della mitezza e della cauta procedura del governo veneziano, anche co'luterani (sulle discussioni tenute nel senato e dell'apprensioni di Paolo III per l'ammissione in Venezia del 1.º residente inglese eterodosso, parlo nel dogado 79.), e delle corrispondenti lagnanze e querele fatte da' Papi e da' pp. inquisitori, come di Giulio III contro gli eretici, il quale nel 1550 fece calde rimostanze all'oratore Matteo Dandolo, a custodire Venezia acciò non s'infettesse di errori ereticali, gravandosi che i laici fossero in tali materie congiudici cogli ecclesiastici. Ciò diè motivo alla bolla pubblicata dallo stesso Giulio III, contro i secolari che s'intromettono nel conoscere i punti di *Eresia*. Nel 1564 Pio IV disse all'ambasciatore Giacomo Soranzo, che la signoria era stata sempre troppo indulgente nelle cose d'eresia occorse in Venezia, Verona e Vicenza. Bramò che si mostrasse più severa, e adoperasse migliori rimedi. Lo stato della repubblica essere da più bande vicino ad eretici, doverci perciò stare in buona guardia, acciò non vi entri tal peste, e quando alcuno venisse scoperto infetto d'eresia si punisse acerbamente; poichè sapere, in Padova pure essere stati tollerati degli scolari tedeschi apertamente eretici, i quali infettarono altri. Laonde il consiglio de' Dieci a dare qualche soddisfazione al Papa emanò un'ordinanza nella quale dicendo non potersi fare cosa più grata a Gesù Cristo e a tutti i fedeli dello stato oltre a quella di cercare con tutti i mezzi di allontanare quella mala sorte di uomini che seguono le loro opinioni in materia di religione, veniva ingiunto a tutti i rettori di doverli bandire da tutte le terre della repubblica, con intimazione di partirsene entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, e con minaccia che toruando, sarebbero rinchiusi in una

prigione sicura e forte, appartata dagli altri prigioni per altri delitti e sottoposti a grave ammenda pecuniaria. Ammessa l'inquisizione (con quella famosa condizione, che non fosse valida sentenza alcuna del s. uffizio alla quale non avesse assistito colla presenza loro i gentiluomini che n'avevano l'incarico) veniva in massima ammesso altresì, almeno per forma, il rogo; quanto poi all'adoperarlo, era ben altra cosa, nè se ne ha memoria in Venezia. » Ben è vero che l'ambasciatore Paolo Tiepolo diceva nel 1566 a Papa Pio V, che si lagnava della mitezza dell'inquisizione negli stati veneti: = Noi usiamo più effetti che dimostrazioni, non fuochi et fiamme, ma far morire secretamente chi merita, = ma queste parole *chi merita* lasciano, com'è manifesto, campo assai largo all'azione del governo, e basta esser un poco versato nella diplomazia veneziana, specialmente nel secolo XVI, per conoscere com'esso di frequente soleva cedere nelle forme, e soddisfare colle parole, pur serbando a se intatto il diritto, libera l'azione; e infine i testi de' documenti che riferiamo, e i fatti attestano che tali morti segrete ben poterono essere forse qualche rarissima eccezione, non mai sistema nella procedura contro gli eretici". Nel 1588 Sisto V essendosi lagnato de' portamenti della repubblica, sorridendo rispose il cardinal Farnese: » Padre Santo, que' signori governano il loro stato colla regola di stato, e non con quella dell'uffizio dell'inquisizione, perchè sebbene si deve aver l'occhio sincero alla religione, si deve però averlo anche ad altro". Osserva quindi il prof. Romanin, che gl'inquisitori furono sempre tenuti negli stretti limiti della legge, e rimproverati e puniti d'ogni azione arbitraria, nè si permetteva loro alcuna autorità nè sui greci, nè sugli ebrei; ed un inquisitore fu rimproverato d'aver voluto metter mano sopra un ebreo, altro di Padova perchè voleva obbligar gli ebrei ad andare alla predica, e